

147.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Comunicazione di nomine ministeriali	3086	Missioni vevoli nella seduta del 4 marzo 1993	3085
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	3086	Mozione concernente la proroga della Commissione parlamentare per le riforme Istituzionali	3029
Disegno di legge di conversione n. 2162 e concorrenti progetti di legge (nn. 1465-1476-1545-1727-2163):		Mozioni, risoluzione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	3086
(Articolo 1 del disegno di legge di conversione)	3035	Proposta d'inchiesta parlamentare (Annunzio)	3085
(Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16)	3036	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	3040	(Adesione di deputati)	3085
(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge ed all'articolo 1 del disegno di legge di conversione)	3058	(Annunzio)	3085
Interrogazioni sulla situazione occupazionale nel settore minerario in Sardegna	3021	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3086

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*INTERROGAZIONI SULLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
NEL SETTORE MINERARIO IN SARDEGNA*

OCCHETTO, ANGIUS, PREVOSTO, SANNA, PIZZINATO e STRADA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che in data 16 febbraio 1993 veniva fatta pervenire al signor Presidente del Consiglio una lettera firmata dagli onorevoli Occhetto e Macciotta nella quale tra l'altro si affermava che la Regione sarda aveva chiesto al Governo che, nelle more di una trattativa in corso, non si procedesse da parte delle aziende di proprietà pubblica ad assumere decisioni irreversibili;

che nella stessa lettera veniva ribadito che i lavoratori delle miniere SIM e dell'Enichem di Macchiareddu non difendono in modo acritico le produzioni esistenti ma pretendono il rispetto di accordi sottoscritti tra le parti in causa;

che veniva chiesta la garanzia del lavoro sino a conclusione della trattativa tra la Regione e il Governo, e alla individuazione delle nuove iniziative produttive;

che in questi ambiti, andava bloccata la dismissione delle concessioni minerarie da parte della SIM;

che tale richiesta, come quella della garanzia dell'approvvigionamento di etilene per garantire la continuità della produzione per l'Enichem Macchiareddu, non comportava oneri insuperabili per le aziende e che i lavoratori non ponevano e

non pongono richieste di reddito assistito —:

se risulti con quale modalità sia stato convocato nella giornata di sabato 27 febbraio 1993 il Consiglio di amministrazione della Società italiana miniere;

se della stessa convocazione fossero stati informati il Governo e i ministri competenti;

in base a quale mandato del Governo e dei ministri competenti, se vi è stato, sia stata assunta dal Consiglio di amministrazione della SIM la decisione di dismettere l'attività produttiva e di avviare la liquidazione della società;

come tale decisione si concili con gli impegni assunti dal Governo con la Regione sarda nel corso dei recenti incontri;

quali iniziative il Governo intenda assumere dopo le decisioni della SIM;

se il Governo non ritenga preferibile la prosecuzione a termine delle attività minerarie in attesa di nuove attività produttive come a suo tempo concordato con i sindacati, piuttosto che l'erogazione, che avrebbe caratteristiche assistenziali, della indennità di cassa integrazione e di mobilità che in base alla legislazione vigente sarebbe in ogni caso dovuta ai lavoratori colpiti dalla liquidazione della società;

in quale modo intenda fare fronte alla gravissima ed insostenibile situazione

sociale che colpisce la popolazione del Sulcis-Iglesiente e che costituisce un colpo tremendo per tutto l'apparato produttivo della Sardegna. (3-00752)

(2 marzo 1993).

ANEDDA e MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

vanno considerati:

la crisi economica che da qualche anno ha colpito la Sardegna, con gravissime ripercussioni sull'occupazione;

le gravi responsabilità delle forze politiche di governo, delle Giunte Regionali e dei precedenti Governi per le scelte industriali volute, imposte ed accettate in Sardegna;

il fatto che tali responsabilità non debbono ricadere sui lavoratori ancora in occupazione, scampati negli anni scorsi alla Cassa Integrazione ed oggi concretamente minacciati dalla perdita del posto di lavoro;

gli obblighi ed il grande debito che lo Stato, per responsabilità dei precedenti Governi, ha nei confronti della Sardegna, allontanata dal processo di sviluppo, carente nel sistema di comunicazioni interne, priva di prospettive di reale progresso —;

se il Governo non ritenga:

1) di sospendere le programmate dismissioni e la conseguente chiusura di molte aziende al fine di conservare, indipendentemente da ogni considerazione di profitto, di produttività aziendalistica o di pareggio di bilancio, l'intera, attuale forza occupazionale;

2) di predisporre un programma per iniziative alternative all'attuale pseudo sistema industriale attuato in Sardegna, mantenendo sempre ferma l'attuale occupazione;

3) di dover mantenere l'impegno più volte assunto di favorire l'approvazione del disegno di legge di rifinanziamento a sensi dell'articolo 13 dello Statuto della Regione Sardegna, con gli opportuni aggiornamenti;

4) di disporre la promozione di iniziative che abbiano come finalità la salvaguardia ed il consolidamento della base produttiva della Sardegna ed in particolare la conservazione ed il potenziamento, con ogni necessario ammodernamento, dei progetti per la gassificazione del carbone (con il mantenimento della produzione mineraria) del terminale metanifero, della conservazione della metallurgia del piombo-zinco;

5) di disporre altresì che venga data attuazione agli impegni assunti dalle imprese pubbliche che hanno avuto negli anni passati ingenti risorse finanziarie e che debbono essere oggi poste in condizione di rispettare i programmi a suo tempo approvati;

6) di adeguare la condizione della Sardegna ai livelli nazionali per quanto riguarda le infrastrutture, il settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'approvvigionamento idrico, introducendo immediatamente la defiscalizzazione del costo dell'olio combustibile per usi industriali, così da renderlo uguale ai costi del gas metano nelle altre regioni italiane;

7) di studiare, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, un programma di sviluppo che, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, consegua l'obiettivo di una rigorosa programmazione delle risorse e del conseguimento dei mezzi finanziari necessari per attuarlo;

8) di predisporre quanto necessario affinché detto programma venga predisposto entro il termine di trenta giorni. (3-00754)

(2 marzo 1993).

GARAVINI, BOLOGNESI, AZZOLINA, CALINI CANAVESI, CAPRILI, CRUCIANELLI, MUZIO e CARCARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 1° marzo 1993 si è saputo che il Governo, tramite una decisione dell'assemblea dei soci di Enirisorse, fuori da ogni previsione e da ogni accordo sindacale, ha deciso di porre in liquidazione la Società italiana delle miniere (SIM) del gruppo ENI;

questa grave decisione è contraria agli impegni del Governo stesso di non decidere nulla in merito sino alla fine delle trattative con i sindacati;

alla notizia della liquidazione della SIM i lavoratori della Carbosulcis hanno occupato nella giornata di martedì 2 marzo, per due ore, l'ingresso dell'aeroporto di Cagliari;

con questa decisione il Governo non fa che aggravare una situazione sociale come quella della Sardegna già esasperata da una grave crisi occupazionale e dalla mancanza di effettive prospettive di reimpiego;

più di 500 nuclei familiari di lavoratori del settore minerario-metallifero si trovano a dovere affrontare all'improvviso il pericolo del licenziamento e di una drastica riduzione del loro reddito —

se il Governo non intenda, di fronte alla grave crisi occupazionale sarda, modificare tale decisione e aprire un vero confronto con le organizzazioni sindacali, anche al fine di definire con certezza, più che l'impiego dei cosiddetti ammortizzatori sociali, una politica di reindustrializzazione dell'isola e di effettiva salvaguardia dei livelli occupazionali. (3-00755)

(2 marzo 1993).

ACCIARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e per le funzioni connesse al riordinamento delle*

partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che:

sono di questi giorni le notizie che denunciano una serie di accadimenti che testimoniano l'accresciuta tensione sociale fra le popolazioni del Sulcis-Iglesiente, sulle quali grava in maggior misura il peso della crisi occupazionale che ha investito la Sardegna tutta —

se siano a conoscenza del fatto che da uno stabilimento minerario risultano trafugati circa 500 chilogrammi di esplosivo;

se siano a conoscenza dell'attentato che in data 28 febbraio è stato sventato nei pressi del centro abitato di Iglesias;

se siano informati sull'attentato che in data 2 marzo è stato compiuto nei pressi della cittadina prima citata ai danni di uno dei tralicci dell'Enel, fatto che potrebbe provocare il *black out* dell'intera zona;

se non siano sufficienti tali elementi per avere un quadro, quanto mai fosco e preoccupante, delle tensioni presenti nel territorio prima citato, il quale versa in una situazione economica che definire drammatica sarebbe termine riduttivo; a questi disagi si aggiungono quelli derivanti dalla crescente crisi sociale, che di giorno in giorno si manifesta sempre più in tutta la sua gravità, la quale è stata in vari modi e in più sedi paventata e della quale oggi vengono percepiti chiari e tangibili segnali;

se non si ritenga che in questo clima possano trovare terreno fertile tutti quegli atteggiamenti strumentali, creati ad arte per gettare discredito nei confronti di quei lavoratori che hanno fatto della lotta per il mantenimento del posto di lavoro una ragione di vita la quale non può essere inquinata da azioni ambigue e criminali;

se siano state approntate misure di intervento da parte del Ministero dell'interno per fare piena luce sugli episodi terroristici in precedenza descritti, in

virtù dei particolari significati che questi assumono nel contesto della lotta civile e corretta che i lavoratori sardi da tempo conducono con lealtà e tenacia;

se non si ritenga quantomeno auspicabile un intervento del Governo in Sardegna, che non si manifesti ancora una volta in espressioni solo ed esclusivamente di carattere repressivo o in provvedimenti riguardanti l'ordine pubblico, ma che sia programmato e mirato per affrontare in termini seri e costruttivi, in un clima di fattiva collaborazione con le realtà locali, la crisi economica e conseguentemente occupazionale che oggi vivono le popolazioni sarde;

se non si senta il bisogno di manifestare alla Regione Sardegna l'interesse e la volontà di intervento che viene incessantemente sollecitata da lavoratori, associazioni di categoria, e da rappresentanti del territorio;

se, a seguito della istituzione del Ministero per il riordino delle partecipazioni statali, siano previste iniziative che chiariscano in maniera esaustiva, soprattutto ai diretti interessati, quali siano le modalità, i termini e le conseguenze che in ciascuna azienda potranno manifestarsi in virtù di quei processi di privatizzazione che finora non hanno avuto nessuna conseguenza positiva in termini di occupazione e di efficienza economica;

se, in relazione agli incontri in precedenza avvenuti fra Stato e Regione Sardegna, le linee di intervento sollecitate e tracciate di concerto col ministro dell'industria Guarino, che, in seguito all'istituzione del Ministero per il riordino delle partecipazioni statali, non è da ritenersi l'unico responsabile interlocutore, siano ancora valide e attuabili;

se il Ministero dell'industria abbia la volontà e la capacità di approntare piani e progetti di sviluppo alternativo, che da più parti vengono sollecitati e proposti, aventi come fine non lo smantellamento dell'apparato produttivo sardo,

ma il rafforzamento del tessuto economico dell'isola e il conseguente mantenimento di soddisfacenti livelli occupativi;

se siano state intraprese le iniziative del caso per una eventuale visita di una rappresentanza del Governo italiano, guidata dal Presidente del Consiglio, onorevole Amato, in Sardegna. (3-00756)

(2 marzo 1993).

ROMEO, VIZZINI, OCCHIPINTI, PAPALARDO, CARIGLIA, DE PAOLI, ANTONIO BRUNO e CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le funzioni connesse al riordino delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso:

che una grave crisi economica ha colpito da qualche tempo la Sardegna;

che tale crisi ha, ovviamente, gravi ripercussioni sull'occupazione;

che la decisione di porre in liquidazione la Società italiana delle miniere (SIM) del Gruppo ENI aggrava ulteriormente la situazione occupazionale e che i lavoratori delle miniere SIM e dell'Enichem, in Sardegna, non difendono acriticamente le produzioni esistenti ma chiedono che gli accordi sottoscritti tra le parti in causa siano rispettati;

che è stata più volte chiesta la garanzia del posto di lavoro fino al momento in cui la trattativa in corso tra Regione e Governo si fosse conclusa;

che in questo ambito, la dismissione delle concessioni minerarie da parte della SIM andava fermata —:

in base a quali indicazioni del Governo e dei ministri competenti il Consiglio di amministrazione della SIM abbia deciso la dismissione dell'attività produttiva e l'inizio della liquidazione della società;

quali iniziative si intendano assumere dopo tale decisione, al di là di mi-

sure assistenziali o della cassa integrazione, per risolvere in modo adeguato la situazione;

come si intenda affrontare la grave situazione sociale che colpisce l'industria sarda e le popolazioni del Sulcis-Iglesiente in particolare. (3-00759)

(3 marzo 1993).

GERARDO BIANCO, ROJCH, GIUSEPPE SERRA e VISCARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso:

che la Sardegna è attraversata da una violenta crisi economica e sociale che investe tutti i settori (agricoltura, pastorizia, artigianato, commercio e terziario) e che emergono preoccupanti sintomi di rivolte sociali specie nelle aree interne e minerarie;

che la devastante crisi industriale, legata al sistema delle partecipazioni statali, rischia di cancellare tutti i settori produttivi trainanti, intere realtà territoriali come il Sulcis, ma anche Porto Torres, Assemini, Ottana, Arbatax, e di sconvolgere equilibri civili e sociali faticosamente costruiti in tanti anni di vita democratica;

che la crisi sarda ha una sua peculiarità nel quadro della crisi generale, in quanto l'apparato produttivo è dipendente per l'80 per cento dal sistema delle partecipazioni statali, attualmente in via di superamento;

che il Governo nei vari protocolli di intese e di confronto Stato-Regione, sembrava aver colto il dramma dell'isola, l'esaurimento di un processo, di un modello e la necessità di elaborare una nuova linea per gestire e governare la transizione verso un diverso modello di presenza e d'iniziativa dello Stato;

che tale linea sembrava sostanziarsi in un impegno volto a inserire ogni dismissione, privatizzazione o cessione, in un quadro di strategia industriale, di soluzioni alternative attraverso un piano biennale, triennale e il coinvolgimento della Regione e della CEE;

che, contrariamente a tale linea, il consiglio di amministrazione della SIR avrebbe assunto la decisione di dismettere la società e di procedere alla liquidazione, senza neppure il tentativo di individuare soluzioni industriali alternative —:

se il Governo non ritenga di revocare quelle deliberazioni e ogni eventuale procedura in atto da parte dell'ENI, dell'EFIM per altre società, e di riportare il processo in essere ad una logica di sviluppo industriale e di riequilibrio civile e territoriale, attraverso un piano biennale-triennale di dismissione-sviluppo indicando politiche e risorse per le soluzioni alternative in ogni caso rinviando ogni decisione al confronto aperto tra Stato-Regione e movimento sindacale. (3-00760)

(3 marzo 1993).

ORGIANA e CASULA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che in modo unilaterale è stata decisa la messa in liquidazione della SIM, con le evidenti ripercussioni sul morale dei lavoratori e sullo stesso ordine pubblico;

che questa decisione non tiene conto degli impegni che il Governo ha assunto con la Regione Sarda, con i sindacati e con i parlamentari eletti nell'isola;

che è di poche ore la notizia di un grave attentato alla linea elettrica dell'alta tensione nella zona di Carbonia;

che l'exasperazione delle popolazioni dei territori ha raggiunto livelli veramente allarmanti che non possono più essere sottovalutati;

che l'occupazione nella zona mineraria è ormai ridotta ai minimi storici dal dopoguerra ad oggi;

che è evidente la grave responsabilità del Governo in ordine al disinteresse sull'operato delle aziende a partecipazione statale che negli ultimi anni hanno operato nell'isola sperperando una montagna di denaro pubblico senza incidere neppure minimamente sulla involuzione dei livelli occupativi —:

se il Governo non intenda responsabilmente rivedere ogni decisione in ordine alle dismissioni nel settore minerario metallurgico, bloccare i licenziamenti e attivare un programma serio di reindustrializzazione tale da consentire il riassorbimento delle maestranze in esubero. (3-00761)

(3 marzo 1993).

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le legittime preoccupazioni dei minatori sardi, che da mesi manifestano anche in miniera per la difesa del proprio posto di lavoro, non hanno fino ad ora avuto adeguata attenzione da parte del Governo;

la disastrosa gestione dell'EGAM prima e dell'ENI poi hanno ridotto la storia economica delle miniere per l'estrazione di zinco e di piombo della Sardegna ad un incredibile susseguirsi di « salvataggi » a spese del contribuente e senza alcun risultato positivo per lo sviluppo economico dell'isola, iniquamente sfruttata dallo Stato centralista —:

quali serie e credibili garanzie il Governo intenda fornire alle centinaia di lavoratori sardi ed alle loro famiglie che con coraggio e determinazione stanno fornendo al paese un esempio alto di attaccamento al lavoro. (3-00765)

(4 marzo 1993).

MOZIONE GERARDO BIANCO ED ALTRI (N. 1-00147) CONCERNENTE LA PROROGA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

La Camera,

visti la risoluzione 6-00001, approvata nella seduta del 23 luglio 1992, e l'ordine del giorno Gava ed altri, approvato in pari data al Senato, con i quali si è deliberato di istituire una Commissione parlamentare bicamerale per procedere ad una organica revisione della seconda parte della Carta costituzionale;

considerato che tale Commissione bicamerale per le riforme istituzionali si trova in una fase di avanzata elaborazione dei propri lavori e che il mandato conferito verrà a scadere nell'imminenza dell'approvazione della legge costituzio-

nale che conferisce alla Commissione stessa i poteri referenti;

considerato che appare necessario non interrompere i lavori in attesa dell'approvazione della legge costituzionale,

delibera

di prorogare l'attività della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali fino all'entrata in vigore della suddetta legge costituzionale.

(1-00147) « Gerardo Bianco, D'Alema, Battistuzzi, Giuseppe Galasso, Caveri, Ferri, La Ganga, Boato ».

(3 marzo 1993).

PROGETTI DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI, SUI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, DI TERMINI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE, PER LA SOPPRESSIONE DELLA RITENUTA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI INTERBANCARI, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE (2162);

MODIGLIANI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413, IN MATERIA DI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA (1465);

BOSSI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413, IN MATERIA DI OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (1476);

PROROGA DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, E ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE (1545);

TORCHIO ED ALTRI: PROROGA DI ALCUNI TERMINI IN MATERIA FISCALE PREVISTI DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 (1727);

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408, PER LA REVISIONE E LA MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI ESENZIONI, DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E DI REGIMI SOSTITUTIVI AVENTI CARATTERE AGEVOLATIVO (2163).

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19

giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-
LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 16**

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere » sono sostituite dalle seguenti: « di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Con deliberazione del consiglio comunale l'imposta può essere ridotta fino al 50 per cento per i fabbricati posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari. La deliberazione deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo; per l'anno 1993 la deliberazione deve essere adottata entro il 15 aprile 1993. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui al comma 1.” »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “all'ufficio delle imposte” sono inserite le seguenti: “ed al comune ove è ubicato l'immobile” ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.

1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, nuove procedure di acquisizione dei dati delle conservatorie dei registri immobiliari anche at-

traverso l'utilizzazione di elementi da chiunque forniti al Ministero delle finanze in attuazione di obblighi previsti da disposizioni vigenti.

1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

1-septies. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto, vengono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52 ».

All'articolo 3:

ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 le parole: « 31 marzo 1993 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 1993 »;

al comma 2 le parole: « 15 aprile 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 agosto 1993 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale adito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo è differito di sessanta giorni. A seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1 si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.

3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 3-ter. — 1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purché sottoscritta in calce ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) nell'articolo 29, comma 1, le parole: "10 settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993"; e le parole: "di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1991" »;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento è data facoltà di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 30 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile" »;

b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno" ».

All'articolo 5:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: "con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore del compartimento doganale in base alle competenze attribuite alle autorità amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, purché non costituisca reato più grave". ».

All'articolo 6:

al comma 3, le parole: « devono presentare » sono sostituite dalle seguenti: « possono presentare ».

All'articolo 9:

al comma 8, nel testo del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È altresì concessa una detrazione di imposta, non superiore alla misura stabilita dai tariffari professionali, ai contribuenti persone fisiche non imprenditori che si avvalgano di professionisti per la compilazione della dichiarazione dei redditi e che documentino la spesa con regolare fattura. Tale detrazione com-

pete nella misura massima del 27 per cento. »;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. All'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "30 giugno 1992" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1993";

10-ter. All'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'articolo 17, nonché ai loro incaricati muniti di apposito mandato" »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « dalle singole società controllanti che si sono avvalse » sono sostituite dalle seguenti: « dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — 1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette

iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ».

All'articolo 15:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni, ed alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi all'Impresa Ferrovie dello Stato SpA quanto disposto dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di

cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture

private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. »;

b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

« i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario. ».

5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è ancora scaduto, alla

data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette, dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20

gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dalla revisione generale effettuata ai sensi del presente articolo.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del

valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo del comma 1, sarà disposta una ulteriore revisione riguardante le zone censuarie e i criteri di classificazione delle unità censuarie, nonché le tariffe d'estimo e le rendite delle unità immobiliari urbane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1, tenendo conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria A.

5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 3.

1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni.

2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55,

commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 aprile 1993.

3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3

e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993.

7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 31 marzo 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: « 30 settembre 1992 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 1992 ».

9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.

10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si

applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte della Amministrazione finanziaria. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 4.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: « , e successive modificazioni. » il seguente periodo: « Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate. »;

b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »;

c) nell'articolo 34:

1) al comma 1, le parole: « anteriormente alla data di entrata in vigore

della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4, » sono sostituite dalle parole: « anteriormente al 1° ottobre 1991 »;

2) il comma 4 è soppresso;

d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » sino alle parole: « e successive modificazioni », sono sostituite dalle parole: « fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993, »;

e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore. »;

f) nell'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: « 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata » sono inserite le parole: « dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale » e le parole: « ai sensi dell'articolo 54 » sono

sostituite dalle parole: « ai sensi degli articoli 54 e 55 »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate. »;

3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. »;

h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

i) nell'articolo 53:

1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo. »;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora. »;

3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,

ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993. »;

l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: « 30 aprile 1992 » sono sostituite dalle parole: « 31 marzo 1993 »;

m) nell'articolo 57:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « termini di prescrizione e di decadenza riguardanti » sono inserite le parole: « l'accertamento e »;

2) al comma 3, le parole: « di cui agli articoli da 44 a 48 » sono sostituite dalle parole: « di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48 »;

3) al comma 4, le parole: « 1° settembre 1991 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 1991 »;

n) nell'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: « articoli 34 e 44 » sono sostituite dalle parole: « articoli 34, 36 e 44 »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati. »;

o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: « 1° settembre 1991 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 1991 ».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre atti-

vità e non provvedono alla distinta annottazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate. ».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali. ».

7. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora ne abbiano data comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività, ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.

9. La facoltà di costituzione dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa alle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Articolo 5.

1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle

imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52,

comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, è inserito il seguente:

« ART. 62-bis. — 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di

cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiara-

zione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993. ».

Articolo 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. I predetti elenchi debbono riferirsi, rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (I-STAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali

e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

Articolo 7.

1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli arti-

coli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nonché di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:

a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie; i servizi di aggiornamento e di informazione agli uffici;

b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;

d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti, nonché per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti, sia alle attività di assistenza in favore degli stessi per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonché alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;

e) l'informatizzazione degli uffici centrali; l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici, previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi, si provvede a carico dei capitoli 6041 e 6050 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, rispettivamente per lire 90 miliardi e per lire 10 miliardi. Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altro. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Articolo 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 5 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per

il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 6939 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e del corrispondente capitolo 3531 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume, nonché un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al

soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili dell'esercizio in corso alla data del 24 novembre 1992, reinvestiti nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

Articolo 9.

1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. ».

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, nn. 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c); ».

3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il

domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.

7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a 12 mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

8. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite indicate con decreto del Ministro delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di vendita; per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione delle dichiarazioni è concesso un credito di imposta nelle misure stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della di-

chiarazione stessa. ». Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

9. I contribuenti, al fine di adeguarsi al disposto degli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in una apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 10.

1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti ri-

sultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari »; quanto a lire 256 miliardi per il

1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllanti che si sono avvalse per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale

caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce. »;

b) all'articolo 78, le parole: « il concessionario deve dimostrare » sono sostituite dalle seguenti: « il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare ».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, sempreché le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 31 marzo 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

Articolo 13.

1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda la necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per

tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. »;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. »;

c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: « e degli interessi »; le parole: « tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le fa-

miglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo ».

2. La misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata, per i ruoli emessi entro il 31 dicembre 1992, in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni.

3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Articolo 14.

1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto.

2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese

e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.

5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione siciliana.

Articolo 15.

1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente « Fer-

rovie dello Stato », disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente « Ferrovie dello Stato ». Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente « Ferrovie dello Stato » territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

2. L'ente « Ferrovie dello Stato » contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare

contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente « Ferrovie dello Stato » non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente « Ferrovie dello Stato » sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

Articolo 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ED ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'unità immobiliare costituente unica proprietà immobiliare ovvero direttamente adibita ad abitazione principale di famiglia monoreddito, l'imponibile è pari a zero.

1. 9.

Parigi, Pasetto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: si applicano le disposizioni fino alla fine del periodo con le seguenti: e riferite all'acquisto della prima casa non comportano alcuna imposta per l'acquirente.

1. 10.

Parigi, Pasetto.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: con una soprattassa del 30 per cento con le seguenti: con una soprattassa del 100 per cento.

Conseguentemente, allo stesso comma, secondo periodo, sostituire le parole: aumentata del 30 per cento con le seguenti: aumentata del 100 per cento.

1. 11.

Parigi, Pasetto.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: soprattassa del 30 per cento con le seguenti: soprattassa del 50 per cento.

1. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse con le seguenti: nonché, sulla differenza di imposta dovuta, gli interessi maturati dalla data di acquisto a quella di cessione, in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Conseguentemente, allo stesso comma, secondo periodo, sostituire le parole: aumentata del 30 per cento con le seguenti: oltre gli interessi, su tale differenza, in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

1. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non si applica aggiungere le seguenti: fino all'ammontare dell'importo reinvestito.

1. 3.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

Oa) al comma 3, dopo le parole: « diminuito di 50 milioni » è inserito il seguente periodo: « Per unità immobiliari costituenti prima casa di residenti ed ubicate nei comuni turistici delle "isole minori" ove le rendite catastali sono variate in aumento in misura superiore al 300 per cento, la diminuzione del valore determinato ai sensi del presente comma è stabilita nella misura del 60 per cento del valore stesso ».

1. 13.

Mastrantuono.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 3-bis, introdotto dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente: « 3-ter) L'imposta è ridotta del 60 per cento per i comuni

turistici delle "isole minori" ove le rendite catastali sono variate in aumento in misura superiore al 300 per cento limitatamente ad unità immobiliari costituenti prima casa di residenti ».

1. 14.

Mastrantuono.

Al comma 4, lettera b), al capoverso aggiungere, in fine, le parole: culturali ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1. 4.

Sartori Maria Antonietta,
Gianna Serra, Turci, Lettieri,
Pellicani, Sitra, Monello, Di
Pietro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993.

1. 5.

Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

0.4-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: « legge 23 dicembre 1978, n. 833 » sono aggiunte le seguenti: « dagli Istituti autonomi case popolari ».

1. 6.

Sartori Maria Antonietta,
Gianna Serra, Turci, Pellicani,
Di Pietro, Monello, Sitra,
Lettieri.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), sono soppresse le parole: « destinati esclusivamente ai compiti istituzionali » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'esenzione spetta limitatamente a quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. »;

b) nella lettera i), le parole: « gli immobili utilizzati » sono sostituite dalle seguenti: « i fabbricati posseduti e utilizzati ».

1. 15.

Governo.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e per quelle, possedute dalle uniche unità immobiliari, tenute a disposizione in Italia, da cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro a condizione che non risultino locate per l'intero periodo d'imposta ».

1. 7.

Gianna Serra, Sartori Lanciotti,
Turci, Pellicani, Di Pietro,
Monello, Sitra, Lettieri.

Sopprimere il comma 5.

1. 8.

Renato Albertini, Bergonzi.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni che devono essere presentate per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tali dichiarazioni si riferiscono, la differenza tra l'ammon-

tare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente:

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: primo e secondo periodo.

Sopprimere il comma 4.

2. 21.

La Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: valori che, comunque, dovranno risultare del 10 per cento inferiori alle tariffe d'estimo e alle rendite come già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del citato decreto 20 gennaio 1990.

2. 11.

Parigi, Pasetto.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ricavati dalla media dei contratti registrati nel biennio precedente.

2. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dai comuni.

2. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

2. 3.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sostituire il comma 1-quinquies con il seguente:

1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

2. 13.

Governo.

Sostituire il comma 1-septies con il seguente:

1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabilite le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto vengono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

2. 14.

Governo.

Dopo il comma 1-septies, aggiungere i seguenti:

1-octies. I contribuenti che ritenessero il valore di un proprio immobile determinato dai parametri di rendite catastali di cui al comma 1, superiore per oltre un quinto all'effettivo valore di mercato dell'immobile stesso, possono autorideterminare in via provvisoria le predette rendite applicando la tariffa d'estimo di immobili, siti nella medesima zona censuaria o in zone limitrofe, meglio assimilabili per caratteristiche tecniche ed economiche.

1-novies. La rendita rideterminata in via provvisoria ai sensi del comma precedente si applica ad ogni effetto tributario, a condizione che l'autorideterminazione sia comunicata al competente ufficio tributario erariale, al momento del verificarsi per la prima volta dello scostamento di cui al precedente comma, e ad ogni eventuale successiva variazione.

1-decies. L'ufficio tributario che ha ricevuto la comunicazione la ritrasmette entro dieci giorni all'amministrazione del catasto e dei servizi erariali, che procede, tramite l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, alla verifica delle effettive condizioni di valore dell'immobile e comunica all'amministrazione finanziaria ed al contribuente la convalidazione o l'invalidazione della rideterminazione dei parametri di rendita catastale di cui al comma 1.

1-undecies. In caso d'invalidazione, comunque contestabile secondo le normali procedure ricorsuali, il contribuente è tenuto a corrispondere entro trenta giorni l'importo corrispondente alla differenza fra l'importo corretto che si sarebbe dovuto versare e quanto effettivamente già versato, aumentato dell'interesse calcolato pari al T.U.S. del momento aumentato di un punto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213, comma 3.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213, comma 6.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213, comma 5.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 1990, n. 76.

17. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

18. È abrogato l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico 30 marzo 1990, n. 76.

20. È abrogato l'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

21. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

22. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

23. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

25. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

26. È abrogato l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218.

27. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

28. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

29. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474.

30. È abrogato l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

31. È abrogato l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

32. È abrogato l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

33. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

34. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e l'articolo 5, comma 4, legge 24 luglio 1978, n. 388.

35. È abrogato l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38.

36. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53.

37. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

38. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

39. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

40. È abrogato l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

41. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

42. È abrogato l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121.

43. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

44. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera H, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

45. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera I, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

48. È abrogato l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

49. È abrogato l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

50. È abrogato l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 4.

Asquini, Flego, Padovan.

Dopo il comma 1-septies aggiungere i seguenti:

1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.

1-nonies. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente ».

1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 15.

Governo.

Dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:

1-octies. — Le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del presente articolo si applicano anche all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 nel caso in cui, anche per effetto delle revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultino d'importo inferiore alle tariffe d'estimo in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso i contribuenti possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 sulla base delle nuove tariffe e computare in diminuzione dei versamenti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi all'imposta complessivamente dovuta per il predetto anno 1993 e quella effettivamente pagata con i versamenti di cui al citato articolo 10, comma 2.

2. 5.

Sartori Maria Antonietta, Gianna Serra, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

Dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:

1-octies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche, nonché dalla revisione generale, delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo.

2. 16.

La Commissione.

Al comma 3, sopprimere le parole: dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

« 8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale vigente fino all'emanazione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990 ».

2. 6.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 3, sostituire le parole: e 58, comma 2, *con le seguenti:* e 58, commi 2 e 3-bis.

Conseguentemente:

all'articolo 3 al comma 7, sostituire le parole: La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, *con le seguenti:* La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58,

commi 2 e 3-bis, della citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni.

all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) nell'articolo 58:

1) Al comma 2 le parole: « dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » sono sostituite dalle parole: « dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ». Il disposto di cui al comma 3 si applica anche al comma 3-bis.

2) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3-bis) la possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario, culturale, ricettivo.

2. 10.

Iannuzzi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nei casi in cui la richiesta di cessione o riscatto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sia stata presentata prima dell'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e l'ente proprietario non abbia comunicato all'istante la risposta positiva con l'indicazione del prezzo per la cessione o riscatto, la cessione avverrà ancora al prezzo determinato secondo le norme previgenti, purché l'istante confermi la sua richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 7.

Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. — L'ICI può essere ridotta dal consiglio comunale, fino ad un massimo dell'80 per cento per le unità immobiliari destinate ad essere abitazione principale dei residenti.

5-ter. — L'ICI può essere aumentata dal consiglio comunale, qualora sia stato applicato il precedente comma, fino ad un massimo dell'80 per cento per le unità immobiliari non occupate da soggetti residenti per un periodo superiore ai sei mesi annui.

5-quater. — Il gettito comunale previsto dall'ICI, anche per i comuni che applicano i commi *5-bis* e *5-ter*, deve sempre essere valutato pari ad un importo comunque rientrante nelle valutazioni originarie, senza tener conto dei due commi precedenti.

2. 8.

Asquini, Bampo.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. — A decorrere dall'anno 1994 l'ICI può essere ridotta dal consiglio comunale, fino ad un massimo dell'80 per cento per le unità immobiliari destinate ad essere abitazione principale dei residenti.

5-ter. — A decorrere dall'anno 1994 l'ICI può essere aumentata dal consiglio comunale, qualora sia stato applicato il precedente comma, fino ad un massimo dell'80 per cento per le unità immobiliari non occupate da soggetti residenti per un periodo superiore ai sei mesi annui.

5-quater. — Il gettito comunale previsto dall'ICI, anche per i comuni che applicano i commi *5-bis* e *5-ter*, deve sempre essere valutato pari ad un importo comunque rientrante nelle valutazioni originarie, senza tener conto dei due commi precedenti.

2. 9.

Asquini, Flego.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 6 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* A decorrere dall'anno 1994 il comune, con la deliberazione di cui ai commi 1 e 2, può stabilire la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente

adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 e l'aumento fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui al comma 3 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che sia garantita la compensazione di gettito tra riduzione ed aumento ».

2. 20.

La Commissione.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'ICI può essere ridotta dal consiglio comunale con delibera approvata con voto a maggioranza assoluta, fino ad un massimo del 30 per cento, per le unità immobiliari destinate a prima casa o adibite ad abitazione principale dei residenti. I comuni possono aumentare fino ad un massimo del 30 per cento l'aliquota dovuta per le unità immobiliari urbane di proprietà di soggetti non residenti nel comune stesso o di soggetti che, comunque, non siano nelle condizioni di cui al comma 5. Nei comuni a prevalente vocazione turistica, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le riduzioni dell'ICI di cui sopra non possono superare il 50 per cento.

2. 17.

Silvia Costa, Ferri, Pinza, Ciampaglia.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Gianna Serra, Sartori Maria Antonietta, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

Sopprimere i commi da 1 a 6.

3. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del due per cento.

Consequentemente, ai commi 3, 5 e 7 sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del due per cento.

3. 3.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 4, sostituire le parole: del 12 per cento con le seguenti: del 24 per cento.

3. 4.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto.

3. 6.

La Commissione.

ART. 3-bis.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le imposte già corrisposte, aggiungere le seguenti: a seguito dell'accertamento.

Consequentemente, al comma 3, dopo le parole: già corrisposti aggiungere le seguenti: , per la vertenza che si intende definire.,

3-bis. 2.

Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione

aumentato della metà del maggiore valore accertato, ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato ».

3-bis. 1.

Dalla Via, Iannuzzi.

ART. 3-ter.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

ART. 3-quater.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al Titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.

3-ter. 01.

La Commissione.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

ART. 3-quater.

1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 31 marzo 1993. Si applica l'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3-ter. 02.

La Commissione.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

4. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere da c) a o).

4. 3.

Sartori Maria Antonietta,
Gianna Serra, Turci, Pelliscani,
Di Pietro, Monello, Sirta, Lettieri.*Al comma 1, lettera i), al numero 1),
premettere il seguente:*

01) Al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo 26 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ».

4. 15.

Sartoris, Astori.

*Al comma 1, lettera i), al numero 1),
premettere il seguente:*

01) Al comma 1, le parole: « all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 2 e 3 ».

4. 16.

Sartoris, Astori.

*Al comma 1, lettera i), al numero 1),
premettere il seguente:*

01) Al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contribuenti che alla data del 30 settembre risultano debitori per i tributi di cui al comma 1 accertati definitivamente in via amministrativa ancorché non ancora iscritti a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono estinguere la propria situazione debitoria con il pagamento di una somma pari a 1/6 dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori accertati in via definitiva e non ancora pagati.

4. 20.

Bertoli.

*Al comma 1, lettera i), al numero 1),
premettere il seguente:*

01) Al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contribuenti che alla data del 30 settembre risultano debitori per i tributi di cui al comma 1 accertati definitivamente in via amministrativa, ancorché non ancora iscritti a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, possono estinguere la propria situazione debitoria con il pagamento di una somma pari al 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie ai sensi del comma 5.

4. 21.

Bertoli.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) All'articolo 78, è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. I consulenti tributari, i tributaristi ed i consulenti del lavoro possono, in deroga alle attribuzioni professionali specifiche di ragionieri commerciali-

sti e dottori commercialisti, esercitare le funzioni di asseverazione a contribuenti con i quali è già in essere un rapporto di lavoro, documentato da fatturazioni non più vecchie di tre anni, di assistenza contabile ».

4. 4.

Asquini, Flego.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

4. 22.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere il comma 7.

4. 5.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica a titolo di imposta e nella misura del 10 per cento agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti da aziende ed istituti di credito, compreso gli istituti centrali di categoria. Dalla stessa data del 1° gennaio 1993 sono abrogati l'articolo 5 della legge 16 aprile 1982, n. 181, e l'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

4. 6.

Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 5-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

4. 7.

Dalla Via.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: Per l'anno 1993.

Conseguentemente, allo stesso primo periodo, sostituire le parole: entro il 5 dicembre 1992 con le seguenti: entro il 5 dicembre di ciascun anno e sopprimere le parole: per lo stesso anno.

4. 19.

Modigliani.

Al comma 8-bis, sostituire le parole: Fino a cento con le seguenti: Fino a 250.

4. 18.

Modigliani.

Al comma 8-bis sostituire la parola: cento con la seguente: centosettantacinque.

4. 8.

Dalla Via.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

8-ter. Il comma 5-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

4. 17.

Sartoris, Astori.

Sopprimere il comma 9.

* 4. 9.

Asquini.

Sopprimere il comma 9.

* 4. 10.

Sartori Lanciotti, Gianna Serra, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. La facoltà di costituzione dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78,

comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa alle associazioni sindacali di lavoratori e pensionati.

4. 11.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: i cui assistiti non siano inferiori a 50 mila.

4. 12.

Gianna Serra, Sartori Maria Antonietta, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

Al comma 9-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 marzo con le seguenti: entro il 31 marzo.

4. 13.

Governo.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. All'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole da: « Consulenti del lavoro » fino a: « adempimenti previsti dal presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « I consulenti del lavoro e i consulenti tributari iscritti in albi, ruoli e elenchi istituiti presso l'amministrazione finanziaria, quali esperti in tributi, possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma limitatamente agli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione ».

4. 14.

Maceratini, Parigi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere il comma 1.

5. 2.

Sartori Maria Antonietta, Gianna Serra, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

Sopprimere il comma 6.

5. 3.

Sartori Lanciotti, Gianna Serra, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

Al comma 6, al capoverso 1, sostituire le parole: 29 aprile 1992 con le seguenti: 30 settembre 1991.

Conseguentemente, ai capoversi 2, 3, secondo periodo, 4, primo periodo, sostituire le parole: 29 aprile 1992 con le seguenti: 30 settembre 1991.

5. 5.

La Commissione.

Al comma 6-bis, sostituire le parole da: del compartimento fino alla fine del comma, con le seguenti: compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato.

5. 4.

Governo.

ART. 6.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente equivalente a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo.

6. 1.

Asquini.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* 7. 1.

Asquini.

Sopprimerlo.

* 7. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimerlo.

* 7. 3.

Gianna Serra, Sartori Lanciotti,
Turci, Pellicani, Di Pietro,
Monello, Sitra, Lettieri.*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: l'Amministrazione fino alla fine della lettera.*

7. 4.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**1-bis) L'amministrazione finanziaria per l'acquisizione di tutti gli strumenti informatici di cui al comma 1 e al comma 3, deve procedere mediante licitazione privata fra le ditte specializzate nei vari settori.*

7. 5.

Renato Albertini, Bergonzi.

ART. 8.

Sopprimere il comma 1.

8. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:**1. Per l'anno 1992, per favorire gli impianti direttamente interessati dall'obbligo di ristrutturazione della rete distri-**butiva, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'impresa sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito concorre alla formazione del reddito imponibile.*

8. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere il comma 2.

8. 3.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente con le seguenti: è stabilito sulla base dei progetti esecutivi per la ristrutturazione della rete distributiva, sulla base di parametri determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. 4.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993.

8. 5.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere il comma 3.

8. 6.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:**3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti*

delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito di imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo di imposta 1994.

8. 10.

Governo.

Sopprimere il comma 4.

8. 7.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 4, sopprimere le parole: e a lire 100 miliardi per l'anno 1993.

8. 8.

Renato Albertini, Bergonzi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8. 11.

Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

6-bis.1. Le esenzioni di cui ai commi 6 e 6-bis devono essere rappresentate nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi per ciascuno degli

esercizi 1993, 1994 e 1995 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione generale dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza all'applicazione dei commi 6 e 6-bis.

0. 8. 11. 1.

La Commissione.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di mano d'opera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera ricordati con gli esodi, è riconosciuta per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma e dei decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

6-bis. In alternativa al beneficio recato dal comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi il beneficio è revocato.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 6-bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. 11.

La Commissione.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di mano d'opera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di mano d'opera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle decisioni CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992 ai sensi della legge n. 221 del 1990, con piani di assunzione di mano d'opera raccordati con gli esodi, è riconosciuta per il periodo d'imposta 1992/1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

6-bis. In alternativa al beneficio recato dal comma precedente, e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità sopra proposte, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al comma precedente sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti attuativi il beneficio è revocato.

6-ter. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 6-bis, valutati in 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla rubrica relativa al Ministero stesso.

8. 9.

Tattarini, Gianna Serra, Serafini, Biricotti Guerrieri, Giannotti, Campatelli, Sartori Maria Antonietta.

ART. 9.

Al comma 8, sopprimere le parole da: È altresì concessa fino a: 27 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

« t-bis) i corrispettivi versati dai contribuenti persone fisiche non imprenditori in relazione alle prestazioni di consulenza professionale per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nei limiti delle tariffe professionali, comprovati da regolare fattura da allegare alla dichiarazione dei redditi; ».

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: « ed r) » sono sostituite dalle seguenti: « r) e t-bis) ».

9. 6.

La Commissione.

Al comma 8, sopprimere le parole da: È altresì concessa fino a: 27 per cento.

9. 5.

Governo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 1990, n. 76.

17. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

18. È abrogato l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico 30 marzo 1990, n. 76.

20. È abrogato l'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

21. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

22. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

23. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120,

nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

25. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

26. È abrogato l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218.

27. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

28. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

29. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474.

30. È abrogato l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

31. È abrogato l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

32. È abrogato l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

33. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

34. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e l'articolo 5, comma 4, legge 24 luglio 1978, n. 388.

35. È abrogato l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38.

36. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53.

37. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

38. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

39. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

40. È abrogato l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

41. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 24 aprile 1980, n. 146,

42. È abrogato l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121.

43. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

44. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

45. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

48. È abrogato l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

49. È abrogato l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

50. È abrogato l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. 1.

Asquini, Flego.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

9. 2.

Sartori Maria Antonietta,
Gianna Serra, Turci, Pelligani,
Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I servizi di autorimessa su tutto il territorio dello Stato, a vantaggio di funzionari dello Stato o comunque degli enti pubblici, elettivi di carriera, sono soppressi.

2. Gli autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc se alimentati a benzina o a 2000 cc se alimentati a gasolio appartenenti agli enti pubblici di qualunque genere, debbono essere posti in vendita al più presto e sostituiti con altri di più ridotta cilindrata e possibilmente alimentati a gasolio.

3. Gli autoveicoli dell'amministrazione possono essere utilizzati esclusivamente per spostamenti rigorosamente di servizio, e senza l'utilizzo di personale con soli compiti di guida.

4. Sono esonerati da quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 i servizi e gli automezzi di sicurezza, emergenza e scorta, nonché quelli di trasporto pubblico.

9. 3.

Asquini, Flego.

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. Sono abrogati gli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 1990, n. 76.

17. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

18. È abrogato l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico 30 marzo 1990, n. 76.

20. È abrogato l'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

21. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

22. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

23. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

25. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

26. È abrogato l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218.

27. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

28. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

29. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474.

30. È abrogato l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

31. È abrogato l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

32. È abrogato l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

33. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

34. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e l'articolo 5, comma 4, legge 24 luglio 1978, n. 388.

35. È abrogato l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38.

36. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53.

37. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

38. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

39. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

40. È abrogato l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

41. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

42. È abrogato l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121.

43. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

44. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

45. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

48. È abrogato l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

49. È abrogato l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

50. È abrogato l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. 4.

Asquini.

Sostituire il comma 10-bis con il seguente:

10-bis. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

9. 7.

La Commissione.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1.

Asquini.

Al comma 1, sostituire le parole: al netto degli interessi con le seguenti: comprensivo degli interessi.

10. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta con le seguenti: globalmente per tutte le imposte e tutti i periodi d'imposta.

10. 3.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta con le seguenti: corrispondente all'interesse riconosciuto per il credito d'imposta.

10. 4.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.

10. 5.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.702,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 485 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Rimborsamento dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari »; quanto a lire 177,1875 miliardi per il 1993 e a lire 344,375 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 25,3125 miliardi per il 1993 e a lire 50,625 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

10. 6. Renato Albertini, Bergonzi.

ART. 11.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.
12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 1990, n. 76.
17. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
18. È abrogato l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
19. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico 30 marzo 1990, n. 76.
20. È abrogato l'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
21. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
22. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
23. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261.
24. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
25. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.
26. È abrogato l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218.
27. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.
28. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.
29. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474.
30. È abrogato l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
31. È abrogato l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
32. È abrogato l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
33. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
34. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e l'articolo 5, comma 4, legge 24 luglio 1978, n. 388.
35. È abrogato l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38.
36. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53.
37. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
38. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
39. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
40. È abrogato l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
41. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 24 aprile 1980, n. 146,
42. È abrogato l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121.
43. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.
44. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
45. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
46. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
47. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
48. È abrogato l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

49. È abrogato l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

50. È abrogato l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. 1.

Asquini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 675 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 590,625 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 84,375 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

11. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

ART. 12.

Sopprimere il comma 1.

12. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

All'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: lettera non raccomandata con le seguenti: lettera raccomandata.

12. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'indennità di mora, nell'ipotesi di cui al comma 1, è dovuta dopo il decorso di sedici giorni dalla notificazione dell'avviso di mora.

12. 3.

Gianna Serra, Sartori Maria Antonietta, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

12. 4.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5, possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.

5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di

cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, sempreché le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

12. 5.

La Commissione.

ART. 13.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.

13. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: numero degli sportelli aggiungere le seguenti: tenuto conto degli orari di apertura.

13. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

ART. 14-bis.

Dopo l'articolo 14-bis aggiungere il seguente:

ART. 14-ter.

1. Allo scopo di eliminare le disparità di trattamento derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai danni degli esattori privati che, in base all'articolo 123 del suddetto decreto, non possano più esercitare l'attività di riscossione dei tributi il Governo è delegato con propri decreti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto:

a) ad assicurare al personale assunto dai soggetti concessionari del servizio di riscossione dei tributi o dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la posizione previdenziale prevista a norma di legge, a far data dall'epoca di titolarità delle esattorie e fino al 31 dicembre 1989, a totale carico dello Stato;

b) a riconoscere la qualifica ed il relativo trattamento economico che a termini del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da esattorie gestite da privati sono previsti per i funzionari o livelli professionali equipollenti ed equivalenti, con attribuzioni di anzianità di servizio pari a quella decorrente dalla data di assunzione di titolarità;

c) a liquidare in favore degli ex titolari di esattorie di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, a titolo di rimborso conseguente alla cessazione del servizio a motivo delle nuove modalità di gestione

dell'attività di riscossione dei tributi e di partecipazione alle spese dagli stessi sostenute nel periodo precedente, un indennizzo determinato dal Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e delle associazioni di categoria, e in relazione alla durata dell'attività di riscossione effettuate, all'ambito territoriale di riferimento, al numero dei dipendenti in servizio, alle spese sostenute nel quinquennio precedente anche ai fini della costituzione di società non aggiudicatarie della concessione di riscossione dei tributi.

2. Gli oneri derivanti dagli indirizzi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* potranno essere posti a carico delle disponibilità in conto residuo esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1993 e, delle residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1992, sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso.

14-bis. 01.

Valensise, Parigi, Gaetano Colucci, Pasetto.

Dopo l'articolo 14-bis aggiungere il seguente:

ART. 14-ter.

1. L'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

« 1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i cinque decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata ».

14-bis. 02.

Gianna Serra, Sartori Maria Antonietta, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE.**ART. 1.**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, fino alla data di decadenza per mancata conversione in legge, dai decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348 e 24 settembre 1992, n. 388.

Dis. 1. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dal comma 1 del presente articolo, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno altresì essere introdotte ulteriori modificazioni delle ta-

riffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo,

dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

Dis. 1. 2.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 4 marzo 1993.**

Azzolini, Borghesio, Cafarelli, Giorgio Carta, Caccia, Francesco Colucci, Raffaele Costa, D'Amato, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Di Laura Frattura, Folena, Gottardo, Grasso, Imposimato, Matulli, Meo Zilio, Piredda, Sacconi, Sorice, Spini, Thaler Ausserhofer, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 3 marzo 1993, sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MATTARELLA ed altri: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (2331);

MODIGLIANI: « Definizione di piccole e medie imprese e modifiche alle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 ottobre 1991, n. 317 » (2332);

BORSANO: « Modifiche alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante " Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese " » (2333);

LETTIERI ed altri: « Istituzione della provincia del Lagonegrese » (2334);

NENCINI: « Regolamentazione delle attività di intrattenimento, nonché delle sale da ballo, dei locali notturni e delle discoteche » (2335);

STRADA ed altri: « Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico » (2336);

D'ALEMA ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (2337);

TURRONI: « Norme in materia di demolizione e riciclo di veicoli a motore » (2338);

LUSETTI ed altri: « Norme in materia di smaltimento dei rifiuti » (2339).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
d'inchiesta parlamentare.**

In data 3 marzo 1993, è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dal deputato:

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i finanziamenti da parte di Stati o di formazioni politiche stranieri a favore di partiti politici italiani a partire dal 1° gennaio 1948 » (doc. XXII, n. 44).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge Piscitello ed altri: « Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra » (2265) (annunziata nella seduta del 18 febbraio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Lia.

La proposta di legge Pratesi e Piscitello: « Modifica dell'articolo 23 del de-

creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade » (2180) (annunciata nella seduta del 29 gennaio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Turrone e Pieroni.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SUSI ed altri: « Istituzione della provincia del centro Abruzzo, con capoluogo Sulmona » (2218) (Parere della V e della XI Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

ASQUINI ed altri: « Nuove norme per la semplificazione degli adempimenti tributari » (2221) (Parere della I, della II, della V, della IX, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla IX Commissione (Trasporti):

BOTTINI ed altri: « Obbligo per le case costruttrici di dotare le autovetture di un dispositivo luminoso per segnalare al guidatore i segnali acustici di altre autovetture » (2198) (Parere della I, della V, della VI, della X e della XII Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

STANISCIÀ ed altri: « Norme in materia di diritti e di beni civici » (2208) (Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione).

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 febbraio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 24 febbraio 1993, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 1992 (doc. LXXXVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Comunicazione
di nomine ministeriali.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Carlo Repetto a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e della ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale.

Tali comunicazioni sono deferite alla XI Commissione permanente (Lavoro).

**Annuncio di mozioni, di una risoluzione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.